



COMUNE DI PIANORO

Piazza dei Martiri, 1 - 40065 Pianoro (BO)
<http://www.comune.pianoro.bo.it> comune.pianoro@cert.provincia.bo.it

ORDINANZA SINDACALE n. **150** del **30/11/2020**

**MODIFICHE AL MERCATO SETTIMANALE DEL CAPOLUOGO DEL MERCOLEDÌ, CON
RIPRESA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI PRODOTTI EXTRA
ALIMENTARI, IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DALL'ORDINANZA DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 223 DEL 27/11/2020**

IL SINDACO
FILIPPINI FRANCA

MODIFICHE AI MERCATI SETTIMANALI IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DALL'ORDINANZA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 223 DEL 27/11/2020

IL SINDACO

Visti :

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020

il DPCM del 08/03/2020;

il DPCM del 09/03/2020;

il DPCM del 11/03/2020;

il DPCM del 22/03/2020;

il DPCM del 01/04/2020;

il DPCM del 10/04/2020;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/03/2020

il DPCM del 26/04/2020;

le ordinanze della Regione Emilia Romagna emesse in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

il DPCM del 03/11/2020;

l'ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020;

Vista l'ordinanza sindacale n. 54 del 07/05/2020 con la quale si dispone la "parziale riapertura dell'attività mercatale per la sola vendita di prodotti alimentari", corredata con le prescrizioni a suo tempo ritenute indispensabili per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Vista l'ordinanza sindacale n. 59 del 25/05/2020 con la quale si dispone "la riapertura del commercio su area pubblica", già sospesa con ordinanza sindacale n. 30 e successive a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, nel mercato del mercoledì del capoluogo, con spostamento provvisorio dell'area mercatale in ottemperanza al protocollo della Regione Emilia Romagna di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS COV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza del commercio su aree pubbliche;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 07/10/2020 con la quale viene disposto il "ripristino della sede originaria di vendita del mercato contadino del sabato di Pianoro Nuovo e del mercato settimanale del sabato di Rastignano";

Vista l'ordinanza n. 70 del 19/06/2020 con la quale viene disposta la "riapertura del mercato del riuso già sospeso a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;Visto l'Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 - al DPCM 24/10/2020, nella parte dedicata al "Commercio al dettaglio su aree pubbliche", contenente indicazione analitiche sul comportamento da tenersi nei mercati e mercatini degli hobbisti da parte di esercenti e clienti;

Vista l'ordinanza n. 139 del 06/11/2020 relativa agli obblighi di comportamento per operatori e clienti dei mercati suindicati di rispettare le indicazione sul comportamento da tenersi nei mercati, di cui l'allegato al DPCM 24/10/2020, nella parte dedicata "Commercio al dettaglio su aree pubbliche";

Comune di Pianoro - Ordinanza n. 150 del 30/11/2020

Vista l'ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020 relativa all'applicazione di ulteriori misure di contenimento e mitigazione del rischio di diffusione del contagio da COVID-19;

Vista l'ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 218 del 20/11/2020 relativa alla modifica di alcuni punti dell'ordinanza n. 216 del 12/11/2020, in particolare restringendone la validità temporale al 27/11/2020;

Vista l'ordinanza della regione Emilia Romagna n. 223 del 27/11/2020, che al punto a4 recita "l'esercizio su aree pubbliche e private delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 è consentito solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i. ... omissis";

Ritenuto perciò possibile, per quanto riguarda il mercato settimanale del mercoledì del capoluogo, consentire lo svolgimento del mercato settimanale già sospeso con ordinanza sindacale n. 145 del 17/11/2020, applicando le modalità, relative allo spostamento in area diversa ed alla diversa collocazione dei banchi, previste dall'ordinanza sindacale n. 59 del 25/05/2020:

Richiamato l'art. 50 comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale" al fine di perseguire il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in relazione allo svolgimento dell'attività del mercato settimanale del mercoledì del capoluogo;

ORDINA

la ripresa dello svolgimento 'attività di commercio di prodotti extra alimentari nel mercato settimanale del mercoledì del capoluogo, già sospesa con ordinanza n. 145 del 17/11/2020, con le modalità, già sopra specificate, di cui all'ordinanza n. 59 del 25/05/2020;

ORDINA

ad operatori e clienti del mercato suindicato l'obbligo di rispettare le indicazioni sul comportamento da tenersi nei mercati settimanali, di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i"; nonché a quanto non in contrasto previsto dall'ordinanza sindacale n. 139 del 06/11/2020 recante "INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DA APPLICARSI ALLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - DI CUI AL D.P.C.M. 24/10/2020 - VALEVOLI IN TUTTI I MERCATI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE".

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima con valenza fino a nuovo provvedimento, e revocano quanto in contrasto previsto dalla sopracitata ordinanza n. 145 del 2020.

DEMANDA

il rispettare delle previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale, oltreché alle forze della Polizia statali presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web istituzionale del comune e dell'Unione Valli Savena e Idice, trasmesso alla Stazione Carabinieri di Pianoro e diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;

AVVERTE

che la mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 è sanzionata secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 19/2020. Con Circolare 300/A/5458/20/115/28 del 3 agosto 2020, relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalle normative COVID-19, sia Statali che Regionali o Comunali, il Ministero dell'Interno ha precisato che stante le modifiche apportate dalla Legge di Conversione 74 del 14 luglio all'art. 2 del D.L. 33/2020, l'incasso delle sanzioni spetta allo Stato se accertate da operatori delle Forze di Polizia statale, mentre spetta alle Regioni o Comuni se accertate da forze della Polizia Locale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (D.Lg. 2 febbraio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199